

*Costituzione della
Repubblica di
Lumenaria*

Approvata dal Senato il 17 gennaio 2021

Indice

Capitolo I: Diritti fondamentali	3
Capitolo II: Ordinamento della Repubblica.....	4
<i>Sezione I – Il Presidente della Repubblica</i>	4
<i>Sezione II – Il Senato</i>	5
<i>Sezione III – Il Governo</i>	5
<i>Sezione IV – Azione legislativa</i>	6
<i>Sezione V – La Magistratura</i>	7
Capitolo III: Simboli dello stato	7

Capitolo I: Diritti fondamentali

Articolo 1

*Lumenaria è una Repubblica Democratica. La sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita attraverso le forme e i limiti imposti dalla Costituzione.
Lumenaria si propone come obiettivo ultimo il miglioramento dell'individuo.*

Articolo 2

Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di razza, genere, età, orientamento sessuale, religione o opinione politica.

Articolo 3

Il Senato rappresenta il popolo.

Articolo 4

Ogni cittadino della Repubblica è libero di esprimere la propria opinione. La censura, di alcun genere, è proibita, se non particolari motivi previsti dalla legge.

Articolo 5

La Repubblica è una nazione laica.

Articolo 6

Il diritto di voto è concesso ad ogni cittadino della Repubblica. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico, il diritto di voto non può essere limitato se non per sentenza penale.

Articolo 7

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica e della cittadinanza.

Articolo 8

La libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione sono inviolabili. La loro violazione può avvenire solo se motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 9

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, è diritto di ogni cittadino difendersi in giudizio.

Articolo 10

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Articolo 11

La Costituzione è la legge fondamentale dello stato.

Capitolo II: Ordinamento della Repubblica

Sezione I – Presidente della Repubblica

Articolo 12

(Il Presidente della Repubblica)

Il rappresentante della Nazione è il Presidente della Repubblica, il quale viene eletto dal Senato riunito in seduta comune ogni giorni ottanta.

Articolo 13

(Eleggibilità del Presidente della Repubblica)

Ogni cittadino Lumenarense può essere eletto Presidente della Repubblica. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della micronazione ed estera, eccetto che a quella di Senatore della Repubblica di Lumenaria.

Articolo 14

(Modalità di elezione per il Presidente della Repubblica)

Due giorni prima che scada il termine del mandato, il Presidente del Senato convoca in seduta comune il Senato per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Articolo 15

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

- 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, garante della Costituzione e dell'unità nazionale.*
- 2. Indice le elezioni del Senato e ne fissa la prima riunione.*
- 3. Tiene discorsi al Senato quando lo ritiene opportuno*
- 4. Indice i referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione e dalla legge.*
- 5. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.*
- 6. Ratifica i trattati intermicronazionali.*
- 7. Conferisce le onorificenze della Repubblica.*
- 8. Presenzia alle riunioni del Senato della Repubblica ed esprime il suo voto esclusivamente in caso di parità.*
- 8. Su proposta del Ministero di Grazia e Giustizia concede la grazia ad un condannato.*

Articolo 16

(Scioglimento del Senato)

- 1. Il Presidente della Repubblica, una volta sentito il Presidente del Senato, può sciogliere il Senato., motivando la sua scelta.*
- 2. Non può sciogliere il Senato negli ultimi cinque giorni del suo mandato, a meno che essi non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque giorni della legislatura.*

Articolo 17

(Decreti del Presidente della Repubblica)

- 1. Il Presidente della Repubblica emana con proprio Decreto, entro un massimo di un giorno, le Leggi Ordinarie votate dal Senato.*
- 2. Il Presidente della Repubblica emana, con proprio Decreto, entro un massimo di un giorno, i decreti legislativi controfirmati dal Primo Ministro*
- 3. Il Presidente della Repubblica emana, con proprio Decreto, entro un massimo di un giorno, i decreti legge controfirmati dal Ministro proponente e dal Primo Ministro.*
- 4. Il Presidente della Repubblica può, qualora vi siano incongruenze con la Costituzione o qualora ritenga un determinato provvedimento di legge costituisca un pericolo per la tenuta della nazione, rifiutare l'approvazione di un testo di legge, mo-*

tivando adeguatamente la sua decisione. Non può rifiutarsi di promulgarlo qualora lo stesso testo venga presentato nuovamente dall'istituzione che lo ha proposto, a meno che egli non presenti ricorso alla Corte Costituzionale.

Articolo 18

(Disposizione sui reati presidenziali e sulla messa in Stato d'accusa)

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tal caso è messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica.

Articolo 19

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica una volta eletto presta giuramento nel Senato.

Articolo 20

(Rimozione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica può essere rimosso dal suo incarico a seguito di una votazione di sfiducia in Senato a maggioranza assoluta. (NUOVO ART.)

Sezione II – Senato della Repubblica

Articolo 21

(Elezione del Senato)

- 1. Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero di senatori elettivi è undici (11). Ogni cittadino può essere eletto Senatore.*
- 2. Il Senato viene eletto ogni giorni sessanta, la durata non può essere prorogata se non per legge. Le elezioni del Senato avvengono un giorno prima dello scioglimento del precedente. Fino a che il nuovo Senato non si è riunito è prorogato il potere del precedente.*

Articolo 22

(Elezione del Presidente del Senato)

Il Senato elegge fra i suoi componenti il Presidente del Senato. Il Presidente del Senato assume la carica di Presidente Supplente della Repubblica in caso il Presidente della Repubblica non possa adempire ai suoi doveri.

Articolo 23

(Sedute parlamentari)

- 1. Le sedute parlamentari sono indette dal presidente del Senato. Solo durante una seduta parlamentare può essere votata una proposta di legge.*
- 2. Sono ammessi a partecipare alle sedute parlamentari tutti i cittadini eletti senatori ed i membri del Governo nell'esercizio delle loro funzioni*
- 3. Il Governo è chiamato ogni quindici giorni a partecipare ad un'audizione del Senato in cui relaziona su quanto svolto. Parimenti, il Governo ha la facoltà di essere ascoltato dal Parlamento ogni volta che lo ritiene opportuno.*

Sezione III – Il Governo

Articolo 24

(Governo e Primo ministro)

- 1. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro (o Presidente del Consiglio dei Ministri) e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.*
- 2. L'elezione alla carica di Primo ministro avviene, ogni sessanta (60) giorni mediante votazione popolare tra tutti i cittadini della Repubblica dotati di diritti civili e politici.*
- 3. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni del Primo Ministro, incarica l'eletto di formare il Governo.*

Articolo 25

(Fiducia del Governo in Senato)

Il Governo deve avere la fiducia del Senato, che accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata. Entro due giorni dalla sua formazione il Governo chiede al Senato la fiducia. Il voto contrario non importa l'obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo del Senato e non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia può essere presentata anche contro un singolo Ministro.

Articolo 26

(Poteri del Primo Ministro)

- 1. Il Primo Ministro nomina i Ministri del suo Governo, dirige la politica generale del Governo e dei singoli Ministeri e ne è responsabile.*
- 2. Presiede il Consiglio dei Ministri*
- 3. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e determinando l'attività dei Ministri.*
- 4. Emanando decreti legge validi per giorni trenta salvo approvazione del Senato e conseguente mutazione in legge ordinaria.*
- 5. Mantiene i rapporti diplomatici con i Capi di Stato o governi esteri.*

Sezione IV – Azione legislativa

Articolo 27

(formazione delle leggi)

Il Senato della Repubblica esamina ed approva o rigetta i disegni di legge presentati da un suo membro o dal Governo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la proposta di legge viene inviata al Presidente della Repubblica, che ha il dovere di approvarla o re- spingerla entro un giorno.

Articolo 28

(Iniziativa delle leggi)

L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro del Senato della Repubblica e a ciascun membro del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive deleghe.

Articolo 29

(Referendum popolari)

Il Referendum popolare è indetto se richiesto da metà della popolazione per proporre, modificare o abrogare, parzialmente o totalmente una legge o un atto avente valore di legge. La legge determina le modalità del Referendum.

Articolo 30

(decreti legge)

- 1. Il Governo può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria per la durata massima di trenta (30) giorni.*
- 2. Il Senato può convertire il decreto, entro i trenta giorni della sua efficacia, in legge ordinaria. Può altresì abrogare, prima dello scadere dell'efficacia, un decreto legge emanato dal Governo.*

Articolo 31

(decreti legislativi)

- 1. Il Senato può, nel caso lo si ritenga opportuno e necessario, promulgare una legge-deroga per delegare al governo la stesura di un decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, con valore effettivo di legge ordinaria.*
- 2. La materia del decreto legislativo viene stabilita dal Senato e non può in alcun modo essere ampliata dal testo di legge.*
- 3. Il Senato può, su richiesta dei 3/4 dei senatori, chiedere la revisione del decreto legislativo, che dovrà essere votato in Senato.*

Articolo 32

(Ratifica dei trattati internazionali)

Solo il Senato ha la facoltà di autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o importano modificazione di leggi.

Articolo 33

(Procedura legislativa)

Perché una legge ordinaria passi è necessario che essa ottenga la maggioranza semplice dei votanti in Senato.

Le leggi di modifica costituzionale devono ottenere una maggioranza dei tre quarti del Senato, la legge passerà una seconda volta in esso una settimana dopo la prima votazione e perché passi deve ottenere nuovamente una maggioranza pari o superiore ai tre quarti del Senato. Nel caso in cui nella prima votazione si ottenga l'unanimità al Senato al posto della seconda votazione dovrà essere indetto un referendum popolare a maggioranza semplice per confermare la modifica.

Sezione V – La Magistratura

Articolo 34

(Ordinamento giurisdizionale)

- 1. La giustizia è amministrata in nome del popolo dalla magistratura.*
- 2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.*

Articolo 35

(Nomina dei magistrati)

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia.

Articolo 36

(Polizia Giudiziaria)

La magistratura si interfaccia nell'esercizio delle sue funzioni con polizia giudiziaria, che coadiuva l'operato della medesima nello svolgimento dei suoi doveri.

Articolo 37

(Corte Costituzionale)

- 1. La Corte Costituzionale verifica la conformità di tutte le leggi e sentenze alla Costituzione.*
- 2. È composta da quattro magistrati, due di nomina parlamentare, uno di nomina del Governo ed uno di nomina del Presidente della Repubblica.*
- 3. Ogni atto, decreto o disposizione può essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.*

Capitolo III: Simboli dello stato

Articolo 38

(Bandiera di Lumenaria)

La bandiera Lumenarense è un tricolore, verde, bianco e blu a bande oblique. La banda bianca taglia sulla diagonale ed è più stretta degli altri due colori. In alto a destra è presente una stella gialla che può essere scambiata con la Stella d'Italia.¹

Articolo 39

(Stemma dello Stato)

Lo Stemma dello Stato è quadrato con campo verde e blu, un ulteriore quadrato ruotato di gradi quarantacinque di campo bianco al centro al centro con

all'interno un grifone di colore giallo.²

Articolo 40

(Motto della Repubblica)

Il motto della Repubblica di Lumenaria è "Per aspera ad astra"

Articolo 41

(Stemma del Presidente della Repubblica, del Senato e del Governo)

Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato ed il Primo Ministro hanno la facoltà di scegliere un proprio Stemma valido per la durata intera del loro mandato.

Disposizioni transitorie

I. Dall'approvazione della suddetta modifica costituzionale non sono considerati decaduti gli uffici istituzionali in carica che muteranno poteri, simboli e nomenclature.

Modifica del 17 Gennaio 2021
A cura del Primo Ministro Gianmarco Rubino